

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI: SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA: DIRITTI, DOVERI E DEMOCRAZIA NELLO “STATO DI CULTURA”.

Università degli Studi di Salerno – Comune di Cava de' Tirreni

30 Novembre, 1 e 2 Dicembre 2023

Terza sessione

Diritto all'istruzione e legislazione scolastica: un bilancio a cent'anni dalla riforma Gentile e a sessant'anni dalla scuola media unificata.

Relatore: Claudio De Luca – Università della Basilicata

**Titolo del contributo**

*Il diritto all'istruzione come fondamento epistemologico della scuola democratica e inclusiva contemporanea*

**Abstract contributo**

Il contributo propone un'analisi del diritto all'istruzione come fondamento epistemologico della scuola democratica e inclusiva contemporanea. Se la riforma Gentile si era caratterizzata come una riforma organica, ma di una scuola liberale e poco aperta alle istanze del diritto all'istruzione, la scuola media unica ha rappresentato il momento di fondazione della scuola democratica sul diritto all'istruzione, che con la definizione della scuola dell'autonomia mantiene inalterata la sua centralità come cardine della scuola democratica e inclusiva. Bisogna però ripensare alcuni aspetti per rendere questa categoria giuridico-pedagogica il vero punto di riferimento per rifondare la scuola dell'autonomia nel contesto della società europea e globale contemporanea.

**Breve profilo scientifico**

L'attività di ricerca del prof. De Luca è diretta all'approfondimento dei diritti sociali in rapporto alla questione della solidarietà. In questa prospettiva sta sperimentando soluzioni per una possibile didattica della cittadinanza nella scuola dell'autonomia, anche all'interno dell'insegnamento di Educazione civica. È coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università della Basilicata e Coordinatore di un Master di II livello sulla dirigenza scolastica presso lo stesso Ateneo.

## **Il diritto all'istruzione come fondamento epistemologico della scuola democratica e inclusiva**

Claudio De Luca  
Università della Basilicata

Vorrei tentare in questo contributo di analizzare alcuni articoli della Costituzione italiana letti, però, in chiave pedagogica. In effetti, anche se storicamente si è manifestata una specifica attenzione per le questioni della scuola all'interno dell'impianto costituzionale, - basti pensare alla definizione di Pietro Calamandrei della scuola come "organo costituzionale"- , è abbastanza evidente che la Costituzione italiana aveva già offerto, forse in modo inaspettato, delle ipotesi culturali e giuridico fondamentali per definire il diritto all'istruzione come la ragione fondante della scuola democratica e per dare all'insegnante una centralità non solo come intellettuale conoscitore del proprio ambito disciplinare, ma anche come competente delle dimensioni istituzionali e giuridiche della scuola.

Prima di svolgere questa specifica tematica, consentitemi di offrire alcune brevi riflessioni introduttive sul senso della mia ricerca in questi anni. Come è abbastanza noto, sono un giurista che si è occupato da molti anni di questioni educative e scolastiche. Infatti, dopo avere analizzato la tematica della solidarietà, in particolare riferita alla complessa esperienza del volontariato sociale, ho cercato, specialmente dal 2013 di occuparmi delle dimensioni giuridiche che possano avere una specifica applicazione nella scuola e nelle varie dimensioni educative della società.

Del resto, confrontatomi più volte con il mio collega Giuseppe Spadafora con cui ho condiviso questo percorso, mi sono reso conto che sussistono numerosi punti di contatto tra il diritto e la pedagogia. Entrambi, come già Dewey chiarisce nel 1929 in *The Sources of a Science of Education*, esprimono un corpus di conoscenze che si applica a specifiche situazioni interpretative della realtà, il diritto per regolare i rapporti umani in base alla fattispecie giuridica tramite gli attori della dimensione giurisprudenziale; le scienze dell'educazione per applicare alcuni principi educativi alle varie dimensioni e relazioni educative che si esprimono il più delle volte nell'ambito della istituzione scolastica. Ecco perché, con riferimento alla teoria epistemologica di Piaget, ho sempre parlato di una "ibridazione feconda" tra la pedagogia e il diritto specialmente quando si analizzano alcune dimensioni della ricerca educativa nella scuola. Del resto, anche lo stesso Aldo Visalberghi, attraverso la sua analisi culturale del rapporto tra la scuola e la

società, intesa soprattutto come comunità scolastica, aveva evidenziato l'importanza della interpretazione giuridica dei fenomeni scolastici vedendo nell'opera di Umberto Potosching un punto di riferimento al riguardo.

Questa premessa si lega strettamente ad una successiva riflessione che si riannoda al convegno. I temi centrali della scuola italiana hanno due radici fondamentali: innanzitutto la riforma Gentile e, sicuramente, la scuola media dell'obbligo.

In effetti questi due modelli di scuola hanno ridisegnato quella che è la struttura del sistema scolastico italiano prima e dopo il secondo dopoguerra. La riforma Gentile è quella che considera la scuola come formazione della classe dirigente. La scuola media dell'obbligo del 1963 è la riforma che ha realizzato, non con poche difficoltà, il principio costituzionale di una "scuola aperta a tutti". Con queste radici e queste proposte è necessario costruire un progetto nuovo e significativo che si rifaccia al dettato costituzionale e che considera il patto costituzionale, almeno, nella sua prima parte l'espressione più profonda di quei diritti sociali e civili che costituiscono la organizzazione politica e istituzionale della Repubblica italiana.

In particolare, il diritto all'istruzione legato all'innovazione didattica e culturale dell'insegnante costituisce l'impianto epistemologico della scuola democratica che la Costituzione consegna alla cultura pedagogica italiana che si diversifica nei vari filoni cattolico, marxista e laico-terzaforzista deweyano.

Per comprendere il principio del diritto all'istruzione vorrei analizzare le dimensioni pedagogico-giuridiche degli artt. 2,3,33,34 della Costituzione italiana.

Nell'art. 2 è abbastanza evidente che il concetto di cittadinanza si lega al diritto-dovere di solidarietà. La garanzia dei diritti inviolabili del cittadino si lega all'adempimento del dovere di solidarietà. Il cittadino diventa il simbolo del diritto-dovere di solidarietà e di sviluppo umano. In questa prospettiva la formazione attuale della scuola dell'autonomia alla cittadinanza attiva e solidale determina il modello centrale di formazione della scuola contemporanea, modello per altro già definito dalla scuola dell'autonomia. Ma il concetto di una scuola democratica e, oserei dire, inclusiva si chiarisce in modo programmatico nell'art. 3. Nel primo comma è evidente il tema dell'uguaglianza dinanzi alla legge che fonda la diversità, il principio centrale della scuola democratica. La legge deve rispettare il cittadino solidale tenendo conto delle sue diversità, di sesso, di opinione, di religione di condizioni economiche personali. Nel secondo comma, come ormai sta

diventando patrimonio comune, la comunità dei cittadini, la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano le condizioni di sviluppo della personalità di ogni cittadino.

La Repubblica, in effetti, esprime la comunità dei cittadini solidali che devono necessariamente porsi come una comunità che si collega alla formazione scolastica e professionale. In questa prospettiva l'art. 33 primo comma coglie un aspetto centrale che, a mio avviso, lega il diritto all'istruzione alla costruzione della scuola democratica e inclusiva tramite l'azione innovativa dell'insegnante.

La libertà d'insegnamento, infatti, concetto molto dibattuto dalla dottrina giuridica, è da collegare al secondo comma dell'art. 3. E', infatti, in questa direzione che si sviluppa l'azione innovativa dell'insegnante che fonda il diritto all'istruzione come il principio della scuola democratica e inclusiva. La libertà di insegnamento è il punto di riferimento costituzionale su cui articolare la professionalità dell'insegnante, ma il principio si può realizzare solo se l'insegnante si impegna a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il diritto all'istruzione. Il diritto all'istruzione, infatti, è la condizione che permette allo studente di sviluppare le sue potenzialità e i suoi diritti sociali e civili solo se l'insegnante esprime la sua libertà di insegnamento proprio nel permettere allo studente di sviluppare il proprio diritto all'istruzione.

Ma il diritto all'istruzione è il fondamento epistemologico della scuola democratica, in quanto essa, art.34, è aperta a tutti, ha il suo fondamento nell'obbligatorietà e deve permettere ai "capaci e ai meritevoli" anche se privi di mezzi di raggiungere i più alti gradi degli studi.

Il diritto all'istruzione, quindi, esprime il fondamento epistemologico della scuola inclusiva, in quanto si basa sull'idea che ogni cittadino deve essere messo in grado di migliorare socialmente attraverso l'istruzione e, in questa prospettiva, l'insegnante per realizzare pienamente la sua libertà di insegnamento deve rimuovere gli ostacoli che limitino il pieno sviluppo del processo formativo.

Un orientamento che sembra condiviso dal Giudice delle leggi nella celeberrima sentenza n. 215 del 1987, che può definirsi il primo vero banco di prova della tenuta dei principi costituzionali nell'ambito dell'integrazione/inclusione in ambito scolastico. Da essa possono discendere spunti di riflessione su una lettura pedagogicamente orientata dell'art. 34 della Costituzione, il diritto all'istruzione. I padri costituenti, in applicazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2 e 3 Cost., che rappresentano il fondamento della natura persona-centrica del testo

costituzionale, della dignità ontologica della persona umana, prima e davanti ad ogni possibile organizzazione della società nella forma di Stato, riferiscono di una scuola aperta a tutti, obbligatoria e gratuita, dove i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Pur nella semantica dell'epoca, queste parole "privi di mezzi", utilizzando ordinari canoni ermeneutici e una corretta contestualizzazione, affermano inequivocabilmente che occorre garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona. E non è solo ad un ostacolo di carattere economico che occorre riferirsi, che era di certo la preoccupazione maggiore del legislatore costituzionale di fronte ad un'Italia repubblicana piegata dalle sofferenze della guerra e da una povertà dilagante (il riferimento è alle borse di studio, agli assegni alle famiglie ed altre provvidenze) per garantire l'effettività del proclamato diritto all'istruzione, ma a tutti quegli ostacoli, della più diversa natura, che si frappongono ad un processo di istruzione-apprendimento di qualità, per tutti e per ciascuno, che tenga conto delle specificità di ogni bambino, alunno, ragazzo, studente, strumento fondamentale per quel "pieno sviluppo della persona umana" che il Costituente indica come meta da raggiungere. La scelta autonomistica del legislatore in ambito scolastico, applicazione del più ampio principio di decentramento funzionale dettato dall'art. 5 della Costituzione, impone a tutta la comunità sociale di riferimento dell'istituzione scolastica, la corresponsabilità del raggiungimento del successo formativo per tutti e per ciascuno, che si propone quindi come possibile ed aggiornata declinazione del diritto all'istruzione, investendo sul progetto formativo elaborato dal dirigente (atto di indirizzo) e dai docenti della scuola (PTOF), che devono interpretare le trasformazioni sociali, culturali, organizzative e comunicative in continuo divenire, che la cultura scolastica formalizzata stenta ad intercettare. L'attuale legislazione ha ormai consolidato come dato acquisito che occorre, quindi, che nel profilo professionale dell'insegnante le competenze organizzativo-relazionali facciano riferimento non solo a competenze da spendere all'interno dell'istituzione scolastica, attraverso la compiuta conoscenza del funzionamento non solo didattico ma giuridico-organizzativa della stessa, ma anche all'esterno, in termini di conoscenza del territorio di riferimento della comunità scolastica, in particolare delle necessarie interrelazioni istituzionali che facilitano la progettazione formativa. In conclusione, il diritto all'istruzione si rivela compiutamente il fondamento epistemologico della scuola, le cui aggettivazioni di democratica e inclusiva

hanno valore pleonastico se si specifica il sostantivo nell'ermeneutica della nostra carta costituzionale, così come chiarito dall'evoluzione della legislazione scolastica, specie quella che a partire dalla fine dello scorso secolo chiarisce possibilità e limiti dell'autonomia scolastica, che, nel DPR 275/1999, art. 1, comma 2, mira gli interventi di educazione, istruzione e formazione allo sviluppo della persona umana, all'adeguatezza ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, coerentemente alle successive disposizioni dell'art. 1 della L. 53/2003, nel quale si afferma che il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato a “favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia”, nell'ambito della definizione dei LEP, per garantire a tutti ed a ciascuno il successo formativo, che sembra declinare oggi il diritto all'istruzione del nostro ordinamento giuridico.

Il diritto ad essere istruiti, proprio per la sua natura di diritto fondamentale, perchè attiene soprattutto alla dignità ontologica della persona umana, per come detto, e non può esser confinato ai rapporti etico-sociale, trova compiuto riconoscimento al di là del nostro patto costituzionale nella Dichiarazione universale dei diritti umani, dove l'art. 26 stabilisce che “Ogni individuo ha diritto all'istruzione” e che essa “deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.

Cultura, istruzione e pace, quest'ultima nella sua accezione più ampia di comprensione delle differenze, esercizio di tolleranza e di pratiche di amicizia, intese come categorie giuridico-pedagogiche possono essere il vero punto di riferimento per rifondare la scuola dell'autonomia nel contesto della società europea e globale contemporanea. Ma ogni proposito cammina con le gambe degli uomini, la nostra sola speranza che gli uomini se ne avvedano in un tempo come il nostro che sembra avere smarrito ogni ragione di uno stare insieme.